



Comune di Fabbriche di Vergemoli

Provincia di Lucca

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 12/02/2025

OGGETTO: CONTRIBUTO RISERVATO AI COMUNI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

L'anno **2025** il giorno **12** del mese di **Febbraio** alle ore 17.02 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica da remoto per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Giannini Michele nella sua qualità di Sindaco.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Dott. Giannini Michele	SI - Da Remoto
Catalini Ersilia Veronica	SI - Da Remoto
Passigni Cesare	SI - Da Remoto

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Scarlatti Lorenzo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta.



Comune di Fabbriche di Vergemoli

Provincia di Lucca

Proposta n. 29 del 12/02/2025

OGGETTO: CONTRIBUTO RISERVATO AI COMUNI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

Il Responsabile del Area Demografico-Finanziaria propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- *comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- *comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- *comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

RICORDATO che:

– ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale

questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;

– l'art. 2 della legge n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;

– l'art. 3 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

– per effetto dell'art. 14 della legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;

– le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

DATO ATTO che:

– negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

– le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono notevolmente aumentate, e cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con

procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

– le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;

– le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile, la data esatta dell'evento e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

DATO ATTO che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta all'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) il contributo si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestano l'inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;
- g) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- h) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- i) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- j) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;
- k) il presente provvedimento non modifica i termini dei procedimenti in narrazione;

STABILITO pertanto che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato esclusivamente a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

DATO ATTO che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono altresì soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro ai sensi dell'art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a favore dello Stato;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.01.2025 che ha approvato il DUP 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2025 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere formulato sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa quanto alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, formulato dal Responsabile del Settore Ragioneria, sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n.174;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e vale patto;

DI ISTITUIRE il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli

articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenni, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale <u>corredate</u> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 250,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale <u>non</u> <u>corredate</u> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

DI STABILIRE che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA;

DI DARE ATTO che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

DI DARE ATTO altresì che il contributo sulla certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

DI DARE ATTO infine che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata n. 310 codice di bilancio 3.01.02.01.032 che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **29**

Ufficio Proponente: **Ufficio Demografico-Finanziario**

Oggetto: **CONTRIBUTO RISERVATO AI COMUNI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Demografico-Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/02/2025

Il Responsabile di Settore

Giannini Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Giannini Michele